



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

10204702207		
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA		
M. 1443	27/8/017	
UOR	CC	RO
Funzione 1	Macroattività	Attività 1
Procedimento	Sottoprocedimento	



Sezione Zonale 278 IONADI (VV)

SCHEMA CONVENZIONE

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia.

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
- che ai sensi del 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma del citato Decreto Ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste all'art. 2, comma 1, del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
- visto che l'art. 3, comma 3 del citato DM del 10/06/2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni,
- vista la nota del Presidente del Tribunale di Vibo Valentia del 27/07/2016 con la quale conferisce mandato al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro – sede di Servizio di Vibo Valentia – di svolgere l'attività volta a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 1 del DM del 16/06/2014;
- che l'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus", essendo firmataria della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Alberto Nicola FILARDO, Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" via Gandhi III^a traversa di Ionadi, nella persona del Sig. Leone Luigi, presidente di sezione zonale 278 "IPF-onlus",

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un



Handwritten signature

massimo di n. 1 (UNO) soggetti in contemporanea.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono, oltre la l'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" via Gandi III^a traversa di Ionadi, località di manifestazione di volontariato nel territorio della Città di Vibo Valentia. L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia, sulla situazione dei posti disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso la struttura dell'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus", le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

1. Prestazioni di lavoro per finalità di volontariato di solidarietà sociale, sistemazione e distribuzione alimentare, manutenzione e pulizia dei locali della sede;
2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
3. L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia.

Art. 3

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus", sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente. Come è stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" comunicherà all'UEPE di Vibo Valentia il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia informerà L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus" si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia.

Art. 6

I referenti, indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus".

L'Associazione "LA GOCCIA" potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale dell'attività dell'Istituto per la Famiglia Sezione Zonale 278 "IPF-onlus", di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e

potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Vibo Valentia.

Il Presidente dell' Istituto per la Famiglia
sezione zonale 278 "IPF-onlus"

Sig. Luigi LEONE



Il Presidente del Tribunale
Dott. Alberto Nicola FILARDO